



COMUNE DI SARCONI

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 19/02/2025

COPIA

OGGETTO:	ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE
-----------------	--

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **18:05 Casa Comunale**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	TEMPONE GIOVANNI	Si	
Vicesindaco	ZAMBRINO ANTONELLA	Si	
componente	GRECO ELISA	Si	

Totale Presenti: 3	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Partecipa il **Segretario Comunale Donato Cristiano BOCCIA**

Il **Presidente Giovanni TEMPONE**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile			
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	19/02/2025	F.to Liberato RAMARRO

dato atto che il sindaco Giovanni Tempone e l'assessore Elisa Greco partecipano da remoto

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO l'art. 42 comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale vengono individuate le competenze del Consiglio, fra le quali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta comunale quale organo a competenza residuale;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare:

- *comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- *comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- *Comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

DATO ATTO che, per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, trovano applicazione le disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991, che disciplinano il contenuto che deve presentare l'istanza, i requisiti di procedibilità e l'iter da seguire da parte dell'Ufficio;

DATO ATTO che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (in primis la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile, in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni sono in aumento e, cagionano un carico di lavoro eccezionale; i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

RITENUTO che le richieste di rilascio di certificati, estratti e copie integrali di stato civile formati oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente, per poter essere considerate procedibili, debbano avere il seguente contenuto minimo:

- generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione più precise possibile, con obbligo, in caso di richiesta di certificazioni contenenti paternità e maternità dello stesso, nomi dei genitori e indicazione del legame di parentela con il richiedente;
- data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta (nascita, matrimonio o morte) o l'arco temporale di riferimento;
- presenza di eventuale delega del soggetto interessato al soggetto richiedente, se non coincidente con esso;

RITENUTO di istituire, un contributo amministrativo di euro 600, per ciascun richiedente maggiorenne, ai sensi dell'art. 1, comma 636, della legge 207/2024, al quale sono assoggettate le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

RITENUTO di istituire, un contributo amministrativo di euro 300 per ciascun atto, ai sensi dell'art. 1, comma 637, della legge 207/2024, al quale sono assoggettate le richieste di rilascio di certificati ed estratti di stato civile formati oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente;

DATO ATTO che:

- il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma finale, cartacea o digitale;
- i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;

STABILITO pertanto che:

- a) i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **Di istituire**, un contributo amministrativo di **euro 600**, per ciascun componente maggiorenne, ai sensi dell'art. 1, comma 636, della legge 207/2024, al quale sono assoggettate le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
2. **Di istituire**, un contributo amministrativo di **euro 300** per ciascun atto, ai sensi dell'art.1 comma 637, della legge 207/2024, al quale sono assoggettate le richieste di rilascio di certificati ed estratti di stato civile formati oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente.
3. **Di dare atto** che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
 - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
 - non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
 - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
4. **Di stabilire** che le richieste di rilascio di certificati ed estratti di stato civile formati oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente, per poter essere considerate procedibili, debbano avere il seguente contenuto minimo:
 - generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione più precise possibile, con obbligo, in caso di richiesta di certificazioni contenenti paternità e maternità dello stesso, dei nomi dei genitori e indicazione del legame di parentela con il richiedente;
 - data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta (nascita, matrimonio o morte) o l'arco temporale di riferimento;
 - presenza di eventuale delega del soggetto interessato al soggetto richiedente, se non coincidente con esso;
5. **Di stabilire** che:
 - entrambi i contributi istituiti con la presente deliberazione dovranno essere versati interamente e contestualmente all'invio della richiesta e costituiscono il presupposto per lo svolgimento della stessa;
 - in caso di esito negativo della procedura di riconoscimento o della ricerca collegata alla certificazione richiesta, si procederà ulteriormente solo dietro presentazione di una nuova istanza con relativo pagamento del contributo previsto;
 - il contributo di cui all'art. 1, comma 637, della legge 207/2024 non comprende eventuali spese di spedizione delle certificazioni, che sono a carico del richiedente e non comportano ulteriori entrate o spese a carico del bilancio comunale;
 - entrambi i contributi non sono soggetti a rimborso in caso, rispettivamente, di esito negativo della procedura di riconoscimento o della ricerca collegata alla certificazione richiesta.

6. **Di dare atto** che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune.
7. **Di stabilire** che l'istituzione dei predetti contributi avrà decorrenza dal 1^a marzo 2025.
8. **Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Demografico ai fini della corretta e puntuale applicazione di quanto stabilito, incaricando i medesimi uffici di porre in essere le più efficaci forme di comunicazione delle nuove disposizioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giovanni TEMPONE

Il Segretario Comunale
f.to Donato Cristiano BOCCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

— Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

S I C E R T I F I C A

che la su estesa deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **21/02/2025**

Il Segretario Comunale
f.to Donato Cristiano BOCCIA

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sarconi, lì **21/02/2025**

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to CORBO DANIELE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì **21/02/2025**

Il Segretario Comunale
Donato Cristiano BOCCIA